

NASpI e “Accordi Covid” di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in costanza di blocco dei licenziamenti

- a cura di *Filippo Capurro* - Dicembre 2021 -

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali

Roma, 01/12/2021

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 180

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si riepilogano le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell'ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.*

Segnaliamo la **Circolare INPS 01/12/2021 n. 180**  avente ad oggetto "Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo".

Secondo l'INPS gli "accordi collettivi Covid" di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro successivi al 30/06/2021 (introdotti con l'art. 14 DL 104/2020 "Decreto Agosto"  e successivamente prorogati) consentirebbero il **riconoscimento della NASpI** solo se il datore di

lavoro ha **attivato l'ammortizzatore emergenziale**, in quanto esclusivamente in questo caso opererebbe il divieto di licenziamento.

Mi viene in mente la fattispecie di cui al combinato disposto dei **commi 2 e 10 del D.L. 41/2021**

("Decreto Sostegni" ) che fissa l'efficacia del blocco fino al 31/10/2021 per i datori di lavoro soggetti al regime della Cassa integrazione Covid in deroga (CIGd), dell'assegno ordinario (FIS) e della CISOA (in pratica le imprese piccole e dei settori del terziario e agricolo).

La lettura prudenziale della norma, supportata sia dalla **seconda versione della nota illustrativa al Decreto** sia direi anche dalla **Nota INL 16/07/2021 n. 5186**, considerava il divieto esteso al 31/10/2021 **a prescindere dall'uso degli ammortizzatori**.

Ora i datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi ad esempio a settembre e ottobre e i relativi lavoratori che fine fanno?

E le previsioni negli accordi di eventuali obblighi di integrazione della NASpI da parte del datore di lavoro?

Capisco che legislatore e INL avessero maggiore propensione a interpretazioni di estensione del blocco, mentre l'INPS la ha invece ora a limitare le uscite per NASpI, ma parlarsi no?

E un po' di certezza nel caotico quadro della legislazione emergenziale?